

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata "HYPERNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA".

Art. 2 - Sede e Domicilio dei soci

La cooperativa ha sede nel Comune di Verona.

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze o unità locali comunque denominate anche altrove, sia in Italia che all'estero. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata illimitata.

TITOLO II
SCOPO- OGGETTO

Art. 4 -Scopo mutualistico

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Lo scopo mutualistico è altresì quello di favorire e migliorare le condizioni di lavoro dei soci attraverso l'acquisizione e lo scambio di beni e servizi idonei al miglior funzionamento della società ed all'ottimizzazione della gestione, tra cui i servizi di supporto strumentale all'attività stessa.

La Cooperativa intende perseguire il miglioramento sociale ed economico delle condizioni di vita dei soci, favorire la partecipazione dei soci ai problemi dell'impresa nei suoi aspetti di ordine sociale, tecnico ed economico, e realizzare una organizzazione del lavoro che abbia come obiettivo primario non il profitto economico ma il raggiungimento di condizioni di benessere psicofisico dei soci lavoratori e la valorizzazione della loro vita professionale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio

residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso terzi non soci, eventualmente secondo le condizioni e modalità stabilite dall'organo amministrativo. Lo scopo sociale potrà essere anche conseguito attraverso l'acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, sia direttamente che indirettamente, purché compatibile e strumentale agli scopi mutualistici.

Art. 5 - Oggetto Sociale

La Società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- Ideazione, analisi, prototipazione, design (inclusivo di UX e UI), progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e mantenimento;
- Di applicativi desktop, app-mobile, applicativi e piattaforme web, di proprio interesse o su specifiche richieste di committenti;
- Di sistemi e servizi informatici di vario tipo, di reti aziendali, sistemi di collaborazione, gamification, idea generation, di software, di siti web, di vari dispositivi informatici personalizzati, di sistemi di monitoraggio, di piattaforme di e-learning, di sistemi di cablaggio multifunzionali;
- Di sistemi informatici basati su soluzioni cloud e dispositivi mobili;
- Di sistemi informatici integrati (software e hardware) per la gestione di funzioni amministrative, nonché di funzioni diagnostiche, mediche, domotica e dei servizi gestionali;
- Di sistemi hardware e software anche destinati a persone in condizioni di svantaggio (persone anziane, diversamente abili, pazienti o persone che necessitano assistenza);
- Progettazione, realizzazione, direzione, coordinamento, gestione, sviluppo e mantenimento di programmi e progetti di ricerca di base ed applicata, inclusa prototipazione e sperimentazione di tecnologie innovative;
- Progettazione, realizzazione e assistenza di strumenti hardware o sistemi software per la prototipazione rapida;
- Ideazione, progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e mantenimento di progetti e programmi di trasferimento tecnologico;
- Consulenza, analisi di fattibilità, ricerca degli strumenti necessari e maggiormente idonei, al fine di realizzare progetti relativi ai diversi ambiti di interesse della Cooperativa, per conto proprio o su specifiche richieste di committenti;
- Ideazione, analisi, prototipazione, progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e mantenimento progettazione e realizzazione di attività o campagne di comunicazione e marketing attraverso media digitali, analogici e tecnologie innovative, anche basate su geolocalizzazione o geotagging, che possono richiedere varie figure quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Web Community Manager, Web Project manager, Web Account manager, User Experience Designer, Web Business Analyst, Web DB Administrator, Search Engine Expert, Web Advertising Manager, Frontend Web Developer, Server Side Web Developer, Web Content Specialist, Web Server Administrator, Information Architect, Digital Strategic Planner, Web Accessibility Expert, Web Security Expert, Mobile Application Developer, E-commerce Specialist, Online Store Manager, Reputation Manager, Knowledge Manager, Augmented Reality Expert, E-Learning Specialist, Data Scientist, Wikipediaian;
- Attività di Project, Program e Portfolio Management secondo le metodologie tradizionali o classiche (in generale definite heavyweight) e moderne (in generale definite lightweight) come ad esempio Agile, XP, Crystal, FDD, TDD, DSDM, AUP, Scrum, Lean, Lean Development e Lean Startup;
- Attività di crowdfunding, direttamente o a favore di terzi, a mezzo internet in diversi

settori, ivi incluso quello musicale;

- Certificazione per conto terzi di prodotti hardware e software;
- Progettazione e realizzazione di programmi di formazione, incubazione e accelerazione per nuove iniziative imprenditoriali e per spinoff di progetti di innovazione;
- La ricerca, lo sviluppo, la realizzazione (anche di prototipi), la personalizzazione, per proprio conto o su richieste da parte di committenti, di specifiche apparecchiature o software, dedicati alla produzione, elaborazione, registrazione, di suoni, rumori, musica e sound engineering;
- La ricerca, lo sviluppo, la realizzazione (anche di prototipi), la personalizzazione, per proprio conto o sulle richieste da parte di committenti, di specifiche apparecchiature o software, dedicati alla produzione, elaborazione, registrazione di immagini ologrammi, realtà aumentata o virtuale, opere in 3D, Light Designing;
- Attività di consulenza informatica, telematica, gestionale e organizzativa e su tematiche di ogni tipo riguardante la gestione e lo sviluppo della tecnologia e l'innovazione;
- Progettazione e realizzazione di eventi e iniziative atti ad incentivare e supportare la cultura dell'auto-imprenditorialità, della ricerca scientifica e dell'innovazione, compresa la redazione di pubblicazioni tecnico scientifiche sui temi oggetto dell'attività;
- Formazione di personale, sia interno che esterno, su ricerca scientifica, su tutte le innovazioni tecnologiche, hardware, software, di processo e strumenti in genere riguardanti i diversi ambiti di interesse della Cooperativa;
- Prestazione di altri servizi accessori e/o complementari in relazione alle attività sopra indicate, ivi comprese l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione;
- Consulenza per tutela opere dell'ingegno e proprietà intellettuali.

La Cooperativa, nello svolgimento della sua attività, potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, o finanziamenti sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- b) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori e/o reti d'impresa diretti anche a consolidare e sviluppare l'attività della cooperativa, il movimento Cooperativo e comunque volti ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai Soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nei

limiti di legge; è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

e) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi di legge. I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata. Il rimborso del finanziamento dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2467 c. c.. L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Più precisamente potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e organismi collettivi di qualsiasi natura, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; potrà rilasciare fidejussioni e garanzie in genere, nonché effettuare finanziamenti ad imprese aventi attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci e/o dipendenti, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. 2 tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari secondo le modalità consentite dalla legge e dal presente statuto. La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

TITOLO III SOCI

Art. 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche e gli enti, ed in particolare quanti abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale fornendo o scambiando beni o servizi idonei a supportare l'attività della cooperativa ed il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono essere soci anche persone giuridiche, società di persone ed enti associativi la cui attività sia coerente con l'oggetto sociale e che siano in grado di collaborare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, considerate anche le strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Il socio lavoratore persona fisica, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Lo stesso regolamento tratterà anche le condizioni del rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare con i soci persona giuridica, società di persona ed enti associativi. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. E' fatto divieto ai soci persone fisiche, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, o associarsi ad altre società che esplicano attività concorrente o in contrasto con la cooperativa, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, o che di fatto operano in settori o con modalità tali da poter fare concorrenza o comunque recare pregiudizio alla Cooperativa. A tal fine l'organo amministrativo valuterà di volta in volta la situazione di concreto danno o pericolo per la cooperativa.

Nel caso dello svolgimento di ruoli rientranti nell'ambito di competenze professionali specifiche ed esclusive a norma di legge, questi dovranno essere affidati solamente ai soci che siano in possesso di specifica abilitazione professionale secondo le disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Art. 7 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria "soci speciali" coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria "soci speciali" persone fisiche o giuridiche che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali anche in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 8 - Soci finanziatori e sovventori

Per gli effetti dell'art. 11, comma 3-bis della Legge 21/02/2014, n. 9 e dell'art. 2526 cc, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori e/o sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

- a) Possono essere soci finanziatori o sovventori sia persone fisiche che giuridiche.
- b) I conferimenti effettuati dai soci finanziatori o sovventori vanno a formare il capitale

sociale ed in particolare quelli dei soci sovventori devono essere destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale mediante costituzione di fondi appositi.

c) Il rapporto con i soci finanziatori e sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che potrà prevedere la costituzione di assemblee speciali ai sensi dell'art. 2541 cc nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari.

d) I soci finanziatori e sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte nella misura minima del venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

e) L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori e sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e e) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le quote siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111 octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

f) A ciascun socio finanziatore o sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori o sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale intesa come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori o sovventori. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

g) Il regolamento di cui al superiore punto c) potrà prevedere che i soci finanziatori o sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ai soci finanziatori o sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, potrà essere riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo ed un supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa.

h) La trasferibilità delle quote o eventuali azioni nominative dei soci finanziatori o sovventori sarà subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore o sovventore che intenda trasferire le quote o le azioni dovrà comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento pattuite ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote o le azioni, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

i) In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c..

j) In presenza di utili, ai soci finanziatori o sovventori spetterà una remunerazione del capitale investito nei limiti di legge.

k) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod.civ., ai soci finanziatori o sovventori spetterà il diritto di recesso decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Al socio finanziatore o sovventore recedente spetterà il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 26 di questo statuto.

l) In caso di liquidazione della cooperativa le quote e le azioni dei soci finanziatori o sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei "soci cooperatori" per il loro intero valore. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporterà riduzione del valore nominale delle quote o azioni dei soci finanziatori o sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

Art. 9 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale del socio persona fisica, oltre ai dati dell'impresa che si rappresenta in caso di socio persona giuridica, società di persone o ente associativo;

b) l'indicazione delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del numero di quote che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

e) la dichiarazione di aver preso visione e quindi di conoscere il presente statuto e l'impegno ad attenersi e ad osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto;

g) ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'organo amministrativo. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione di cui al presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti a categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione

deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

Art. 10 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se richiesta;
- b) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo, con le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi ufficiali;
- d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art. 11 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

Art. 13 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, o comunque con mezzo che assicuri la prova del ricevimento, alla società. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Il recesso del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici stessi.

I soci finanziatori o sovventori è riconosciuto il diritto di recesso decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

L'organo amministrativo provvederà ad annotare nel Libro soci la variazione intervenuta nella base sociale.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
 - che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
 - che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con gravi inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
 - che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, anche dopo formale richiamo;
 - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o in contrasto con la cooperativa;
 - lavoratore che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole e grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
 - che arrechi, in qualunque modo, gravi danni alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
 - che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
 - che abbia subito dalla Cooperativa un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge;
 - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
 - il cui ulteriore rapporto di lavoro sia sciolto per qualsiasi causa o motivo.
- L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici. L'esclusione diventa operante dalla data di ricevimento della comunicazione della delibera da parte del socio, deliberazione trasmessa all'interessato tramite raccomandata AR ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. Contro la deliberazione di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione a lui inviata, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Art. 15 - Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo:

- nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati;
- nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto;
- nei confronti dei soci lavoratori che non intrattengono alcun rapporto di lavoro con la cooperativa, salva facoltà dell'organo amministrativo, su richiesta del socio e sussistendone i presupposti, di iscrivere il socio in altra categoria sociale.

Nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

- quando il socio non intrattenga più scambi mutualistici con la cooperativa, salvo diversa e specifica deliberazione dell'organo amministrativo.

La pronuncia di decadenza del socio lavoratore determina automaticamente la

risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulate con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori. Contro la deliberazione di decadenza il socio può ricorrere alle procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Art. 16 - Comunicazioni

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno devolute al Collegio Arbitrale, secondo le procedure di cui al presente statuto.

Art. 17 - Liquidazione

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero a titolo di ristorno, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso purché ne sia fatta richiesta scritta da parte del socio mediante lettera raccomandata ovvero altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale, il credito del socio cooperatore relativo al rimborso della partecipazione, come disciplinato dalla legge e dal presente statuto, si compensa con i debiti del medesimo socio nei confronti della società sorti in dipendenza del rapporto sociale o del rapporto mutualistico.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro sei mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 19 - Termini di decadenza

I soci receduti, esclusi o deceduti e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà imputata con deliberazione dell'organo amministrativo a riserva legale.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO - RISTORNI

Art. 20 -Trattamento economica del socio lavoratore

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dall'organo amministrativo, ed approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il Regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Art. 21 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida mediante integrazione della retribuzione;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale;
- c) mediante ogni altra forma consentita dalla legge e prevista dall'Assemblea.

TITOLO V

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è fermate:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
 - dagli eventuali conferimenti effettuati dai soci sovventori destinati al Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e dagli altri soci finanziatori e portatori di strumenti finanziari, rappresentati da quote o azioni nominative del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
- b) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati annualmente e con il valore

delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le SOMMA versate dai soci ai sensi del presente statuto;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei portatori di strumenti finanziari;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta. Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), e) ed f), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 23 -Caratteristiche della quota

La quota non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

La quota si considera vincolata a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci operatori contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. La cessione avverrà secondo quanto previsto dall'art. 2530 c.c., con possibilità per il Socio di ricorrere alle procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Art. 24 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% o comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge;

a) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

b) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

c) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nel rispetto dei requisiti mutualistici;

d) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di riserva costituiti dall'assemblea o per legge.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) e b), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12

della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche.

TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 25 - Competenze

L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentane almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono al suo esame.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la destinazione degli utili;
2. la nomina degli amministratori;
3. la nomina dell'organo di controllo e dell'eventuale incaricato della revisione legale dei conti;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. l'approvazione di regolamenti interni;
8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
9. la decisione in merito alla domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non accolta dall'organo amministrativo;
10. l'emissione di strumenti finanziari.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c..

Art. 26 - Assemblea speciale dei soci finanziatori e sovventori

In caso di presenza di soci finanziatori e sovventori e possessori di strumenti finanziari emessi dalla cooperativa, il regolamento di cui al superiore art. 8 punto c), può prevedere la costituzione dell'assemblea speciale dei soci finanziatori e sovventori e possessori di strumenti finanziari, per la quale varranno, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci; detta assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune dei soci finanziatori e sovventori e possessori di strumenti finanziari quando egli lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori stessi.

L'Assemblea, in particolare potrà:

- deliberare sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- deliberare in materia di pregiudizio dei diritti ed, in genere, circa gli interessi della categoria;
- deliberare sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- esprimere annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il rappresentante comune dovrà provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei soci finanziatori o sovventori e dei possessori di strumenti finanziari nei rapporti con la società.

Art. 27 - Convocazione

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo

idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio e/o che risulti espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata o con consegna a mano o con altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

In questo caso se gli Amministratori o i Sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 28 - Presidenza

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete in alternativa:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del presidente, nell'ordine: al Vice Presidente e All'Amministratore Delegato, se nominati. Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta dei soci presenti, quello tra loro che presiederà l'assemblea. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se necessario, due scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 29 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda

convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai soci presenti o rappresentati, L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione che:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Per tali ultime delibero è necessario in prima convocazione il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei soci presenti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori e sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Art. 30 -Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 31 - Diritto al voto e deleghe

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota. Per i soci finanziatori e sovventori e possessori di strumenti finanziari si applicano le norme contenute nella relativa sezione del presente statuto e quelle che saranno contenute nell'eventuale apposito regolamento e nella delibera di emissione degli strumenti. Per i soci speciali si applicano le norme contenute nel presente statuto e nell'eventuale relativo regolamento. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega

scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale d'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

TITOLO VII

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ', ORGANI DI CONTROLLO

Art. 32 - Amministrazione

La società può essere alternativamente amministrata:

- da un amministratore unico, scelto unicamente tra i soci cooperatori, nei limiti consentiti dalla legge;

- da un consiglio di amministrazione che opera con il metodo collegiale, composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea, che ne determina di volta in volta il numero. I componenti dell'organo amministrativo:

a) possono essere anche non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori;

b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;

c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

d) sono rieleggibili;

e) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Ai soci finanziatori e sovventori e possessori di strumenti finanziari può essere attribuita la facoltà di eleggere uno o più amministratori, comunque in misura non superiore ai limiti di legge.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che deve essere determinato dall'assemblea; in assenza di decisione dei soci la carica si intende gratuita. Se non stabilito dai soci in sede di determinazione del compenso, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi. Spetta al Consiglio deliberare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici, previo parere dell'Organo di Controllo ove nominato.

Agli amministratori, su deliberazione assembleare, potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la Società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

Art. 33 - Presidenza

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci in sede di nomina; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento, previa esplicita delibera dell'organo amministrativo.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 34 - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci, se nominati.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, raccomandata a mano), almeno tre giorni prima dell'adunata e, in caso di urgenza con telegramma o per posta elettronica, da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 35 - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il Consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Art. 36 - Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci.

Art. 37 - Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c..

Le cariche di Presidente (o di Vice) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Art. 38 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione spetta:

- nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza al Vice Presidente, previa delibera del consiglio stesso;
- all'amministratore unico, se nominato.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Art. 39 - Organo di controllo

Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera dell'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo, composto nei termini di legge.

Come organo di controllo può essere nominato anche un collegio sindacale, sempre secondo le modalità e i requisiti di legge.

L'apposito regolamento potrà prevedere che i soci finanziatori e sovventori e i possessori di strumenti finanziari possano eleggere sino ad un terzo dei componenti l'organo di controllo o altro limite massimo previsto dalla legge.

Salvo diversa deliberazione di legge o dell'assemblea, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 40 - Revisione legale dei conti

L'assemblea dei soci può affidare la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo di cui all'articolo che precede ovvero può nominare un revisore o società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L'incarico è conferito dall'assemblea. Il revisore svolgerà l'attività di revisione legale e, se prevista, la funzione di organo di controllo secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO VIII STRUMENTI FINANZIARI

Art. 41 - Norme applicabili

Possono essere emessi strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., da offrire in sottoscrizione a soci ordinari o a terzi. Rientrano tra i soci finanziatori anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori o ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 42 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e possono essere rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) cadauna.

I versamenti sulle azioni o quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo, ovvero secondo altra modalità di versamento concordata in occasione della emissione delle quote o dei titoli.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c..

Art 43 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione, le azioni o le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni o le quote deve comunicare il proposto acquirente all'organo amministrativo il quale ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c..

Art 44 - Modalità di emissione delle azioni o delle quote e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni o delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione, apportando se necessario le opportune modifiche statutarie, potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni o delle quote in proporzione all'importo delle eventuali riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse.

La Cooperativa può emettere azioni o quote prive del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato a particolari condizioni non meramente potestative, ai sensi dell'art. 2351 c.c..

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni o quote sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno

ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, può essere riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tali nomine se previste saranno deliberate a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

Art. 45 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni o le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera di emissione o nell'apposito regolamento.

Qualora sia attribuito, il privilegio potrà essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni o le quote dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni o quote di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni o quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La delibera di emissione di cui al comma 1, può stabilire in favore delle azioni o quote destinate ai soci finanziatori non cooperatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni o quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni o quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni o quote dei soci finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni o quote può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 46 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori possono partecipare alle assemblee generali dei soci anche mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto o da eventuale apposito regolamento, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni o quote nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto o da eventuale apposito regolamento.

Art. 47 - Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito - Norme applicabili

La società può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, secondo quanto stabilito dalla legge, in particolare l'art. 2526 c.c. Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazione d'opera o servizi, e confluiscono tra i debiti della cooperativa.

In tal caso, con apposita delibera l'assemblea stabilisce:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Il funzionamento dell'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi ed i compiti del relativo rappresentante comune saranno disciplinati da apposito regolamento redatto nel rispetto della legge.

**TITOLO IX
CONTROVERSIE**

Art. 48 - Clausola arbitrale e foro competente.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Verona, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni degli artt. 34 e seguenti del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza di affari sociali e/o della interpretazione e/o della esecuzione del presente statuto, e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la sua sede legale, ferme le competenze inderogabili per legge.

**TITOLO X
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 49 - Scioglimento anticipato

La società si scioglie per le cause di legge ovvero per deliberazione dell'assemblea. E' compito dell'assemblea nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 50 -Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai portatori di strumenti finanziari,

eventualmente rivalutati e dei dividendi maturati;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati e del sovrapprezzo eventualmente versato;

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. li della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 51 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 52 - Clausole mutualistiche

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate;

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 53 - Norma finale

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.